

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Luigi Antonio Esposito, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. PELLEGRINI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 CGS**
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 23.10.08)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Pellegrini Domenico e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL'A.S.D. CARLIN'S BOYS AVVERSO LE SANZIONI:**
- **INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. CASTAGNO LUCIO**
 - **AMMENDA DI .€3.000.00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELL'11.9.2008 - NOTA N. 1042/1389PF07-08/AM/MA** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 10.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso avverso la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Castagno Lucio, dichiara inammissibile il ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di €3.000,00 inflitta all'A.S.D. Carlin's Boys di Sanremo (Imperia).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. AURORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASTRA/AURORA DEL 2.11.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 3.12.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Aurora di Parma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.1.2009 AL SIG. SANTANELLO GIOVANNI, INFLITTE SEGUITO GARA AUGUSTA/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 6.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 253 dell’8.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. PEONIA RIPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIUMEFREDDESE/PEONIA RIPOSTO DEL 27.9.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 108 del 13.11.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Peonia Riposto di Riposto (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. BARRACUDA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. LEONARDO TORTORELLI E L’AMMENDA DI €1.800,00 ALLA SOCIETÀ INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 24.09.20089)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’U.S.D. Barracuda di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL'U.S.D. MONASTERACE
AVVERSO LE SANZIONI:**

- N. 2 GIORNATE DI SQUALIFICA CAMPO DA GIOCO;

- €600,00 AMMENDA ;

- INIBIZIONE DIRIGENTE USSIA ANDREA SINO AL 29.6.2009

(Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 48 del 30.10.2008 e Delibera della Commissione
Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 58 del 19.11.08)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto
dall'U.S.D. Monasterace di Monasterace (Reggio Calabria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 22 gennaio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete